

1 **R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (suppl. ord. G.U. 28 ottobre 1940, n. 253). Approvazione del codice di procedura civile**^{1 2 3 4 5}.

¹ L'originaria espressione "conciliatore" va sostituita con "giudice di pace" a decorrere dall'1 maggio 1995 ai sensi dell'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

² Si invita il lettore alla consultazione degli artt. 90, 91 e 92, L. 26 novembre 1990, n. 353.

³ Il termine "procuratore legale" contenuto nel presente decreto va sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

⁴ Per l'entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di primo grado, vedi artt. 42, 43, 47, 48, 132 ss., 219 ss., 244 ss., D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente testo è stata tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione ha prodotto un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213). Occorre ricordare che la conversione degli importi non relativi a sanzioni è stata effettuata dividendo la cifra espressa in lire per il tasso di conversione (1 euro = 1936,27 lire). La somma così ottenuta è stata arrotondata al secondo decimale, tenendo conto del valore del terzo decimale: se inferiore a 5, la somma è stata arrotondata per difetto; se superiore o uguale a 5, l'arrotondamento è stato fatto per eccesso.

TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO I DEL GIUDICE

Sezione I *Della giurisdizione e della competenza in generale*

1. Giurisdizione dei giudici ordinari.

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c.nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37; c.c. 2907, 2908; Cost. 25, 102, 103]¹.

¹ Vedi, anche, art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

1. Giudice precostituito per legge; 2. Questioni sulla giurisdizione in generale; 3. Giurisdizione ordinaria; 4. Giurisdizioni speciali.

1. Giudice precostituito per legge.

La garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge ed è rispettata quando la regola di competenza sia **prefissata** rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola. *Corte cost. 14 maggio 2008, n. 138.*

Non è invece necessario che il giudice precostituito per legge sia individuabile in base a criteri automatici *Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 432.*

2. Questioni sulla giurisdizione in generale.

Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione *Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29.*

Quando può affermarsi che nella specie sia rilevabile un obiettivo, e non meramente intenzionale, svolgersi di un'attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente ricono-

sciuto alla pubblica amministrazione o ai soggetti ad essa equiparati, sussiste ogni elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa. *Cons. St., 22 ottobre 2007, n. 12.*

In relazione alle **controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile** neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. *Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 368.*

3. Giurisdizione ordinaria.

Sono devolute alla **cognizione del giudice ordinario**, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall'art. 2 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e presupposto dall'art. 442 c.p.c. le controversie relative a tutte le **prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione**, con l'esclusione di un potere autorizzatorio. Ne consegue che la controversia relativa alla pretesa dell'assistito all'erogazione immediata e gratuita di farmaci indispensabili, che le sue indigenti condizioni economiche non gli con-

sentono di acquistare, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità, vertendo su un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. *Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2570*, sostanzialmente conforme *Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2867*.

Sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in un procedimento amministrativo di accertamento del *quantum*, le vicende nelle quali **non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco**, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, perché la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata è qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria. *Cons. St., 20 febbraio 2012, n. 872*.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e costituisce controversia individuale di lavoro, ex art. 409 c.p.c., la domanda proposta da un dipendente pubblico - il cui rapporto risulti, "ratione temporis", contrattualizzato - diretta a far valere, nei confronti del proprio datore di lavoro, il diritto di accedere a taluni documenti del proprio fascicolo personale, poiché mira a tutelare una situazione soggettiva che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro e non la pretesa, spettante a qualsiasi interessato, di conseguire l'accesso a documenti amministrativi che lo riguardino, con la conseguenza che la stessa resta sottratta all'operatività sia dell'art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241 (che devolve al giu-

dice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla tutela del diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse), sia dell'art. 152, comma 13, del d.l.g. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui le controversie in materia di trattamento di dati personali sono definite dall'autorità giudiziaria ordinaria con sentenza ricorribile solo per cassazione. *Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2014, n. 2397*.

4. Giurisdizioni speciali.

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo **rileva** non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto **il petitum sostanziale**, che va **identificato soprattutto in funzione della causa petendi**, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da una società privata al fine di ottenere la condanna di una università in relazione al bando di una gara per l'affidamento dei servizi di bar, tabaccheria e valori bollati, da gestire nei locali di sua proprietà, al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, tenuta dai componenti della commissione aggiudicatrice, e dall'ufficiale rogante, nel corso della licitazione privata per l'affidamento dei nominati servizi, costituendo l'invalidazione della relativa procedura di affidamento da parte del giudice amministrativo soltanto il presupposto della domanda risarcitoria. *Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902*, conforme parz. *Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375*.

2. - 4.

[...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dall'1 settembre 1995.

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.

La giurisdizione [1, 37] e la competenza [7 ss.] si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [163, 414], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

1. Principio generale; 1.1. Limiti; 1.2. Deroghe; 2. Effetti della pronuncia di incostituzionalità sulla giurisdizione e sulla competenza; 3. Momento determinante della giurisdizione; 3.1. Criterio del *petitum* sostanziale; 4. Momento determinante della competenza; 4.1. Competenza per valore; 4.2. Competenza per territorio; 4.3. Competenza per materia; 4.4. Continenza di cause; 4.5. Connessione; 4.6. Procedimento monitorio e impugnazione congiunta; 5. Fattispecie di giurisdizione e competenza sopravvenute; 6. Casistica; 6.1. Pronunce pretorili; 6.2. Tributi; 6.2.1. Contributi a favore dei consorzi di bonifica; 6.3. Controversie di lavoro; 6.4. Giudizio di conto; 6.5. Espropriazione per pubblica utilità; 6.6. Famiglia; 6.7. Arbitrato; 6.8. Emittenti televisive; 6.9. Fallimento; 6.10. Proprietà intellettuale; 6.11. Invenzioni industriali.

1. Principio generale.

Il principio espresso dall'art. 5 c.p.c., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti essendo **diretto a favorire**, e non ad impedire, **il verificarsi della perpetuatio iurisdictionis**, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della doman-

da. *Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4820*; conforme *Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18126*; *Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, m. 8999*; *Cass., 16 luglio 2010, n. 16667*.

Il principio importa la irrilevanza dei mutamenti della legge (e/o dello stato di fatto) rispetto alla giurisdizione sulle controversie radicate in sede giurisdizionale prima dei detti mutamenti, ma **non può operare** in relazione a casi in cui i **mutamenti stessi siano intervenuti prima che il contenzioso fra le parti sfociasse in liti giudiziarie**. *Cass., Sez. Un., 7 maggio 2003, n. 6954*.

1.1. Limiti.

Rispetto ad un giudicato sulla giurisdizione sono ininfluenti le norme sopravvenute determinative di un diverso criterio di giurisdizione. *Cass., Sez. Un., 30 marzo 2005, n. 6637*.

1.2. Deroghe.

La *ratio* della deroga all'art. 5 c.p.c. disposta, in **tema di competenza territoriale**, dall'art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 1999, n. 491 - che ha espressamente stabilito che i procedimenti pendenti innanzi a sezioni distaccate attribuite, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie operata dal medesimo decreto, a circondari di tribunali diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali e delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza delle nuove disposizioni - va individuata nell'intento di rendere immediatamente operante, limitatamente alle sezioni distaccate, la **redistribuzione dei procedimenti** conseguente a detta revisione. *Cass. 23 gennaio 2002, n. 774*.

La norma transitoria prevista dall'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta certamente una deroga al disposto dell'art. 5 c.p.c., ma solo nel senso che non è sufficiente instaurare una controversia in sede di giurisdizione ordinaria dopo la data del 30 giugno 1998 per escludere la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico, occorrendo anche che le questioni dedotte in giudizio siano attinenti al periodo di lavoro successivo alla predetta data. Per le controversie instaurate prima, in sede di giurisdizione amministrativa, opera integralmente il disposto del citato art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. *Cass., Sez. Un., 6 luglio 2006, n. 15344*.

2. Effetti della pronuncia di incostituzionalità sulla giurisdizione e sulla competenza.

Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova

legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953 n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. *Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28545*.

Allorquando sia stata dichiarata dalla Corte costituzionale la illegittimità costituzionale di una norma regolatrice della competenza per territorio, va ravvisata l'inapplicabilità del novellato articolo 5 c.p.c., il quale dispone che si abbia riguardo solo allo stato di fatto e diritto esistente al momento della proposizione della domanda, atteso che devesi distinguere tra abrogazione della norma, che opera *ex nunc*, e pronuncia di incostituzionalità, che opera *ex tunc*, fatto salvo il limite del rapporto esaurito al momento della pubblicazione della decisione di incostituzionalità. *Cass., Sez. Un., 3 luglio 2007, n. 14993*; conforme *Cass. 23 marzo 2006, n. 6529*; *Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2004, n. 23645*; *Cass., Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21635*; *Cass. lav., 26 aprile 2004, n. 7912*.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma regolatrice della competenza per territorio per le cause civili ove sono parti i magistrati, viene meno la "*potestas iudicandi*" anche del giudice di appello, se la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato e il magistrato prestava servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte di appello nel quale si colloca il "*locus commissi delicti*", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "*medio tempore*" trasferito in altra sede. *Cass. 27 settembre 2011, n. 19729*.

Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima - a differenza di quella abrogata - non può essere assunta, data l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, a canone di valutazione di situazioni anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, salvo che tali situazioni non siano definitivamente consolidate. *Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2004, n. 23645*; conforme *Cass., Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21635*; *Cass. lav., 26 aprile 2004, n. 7912*.

Poiché per effetto della mancata impugnazione sulla giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si forma il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, allora la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il Giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai in quella sede definitivamente precluso. *Cons. St. 23 marzo 2016, n. 1199*.

3. Momento determinante della giurisdizione.

Per effetto della nuova formulazione dell'art. 5 c.p.c. (conseguente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 2 della legge n. 353 del 1990) il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda (come sancito dalla norma nella sua precedente versione), ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme (eventualmente) sopravvenute, dovendosi ritenere esteso anche allo *ius superveniens* il principio della *perpetuatio* della giurisdizione, in precedenza non applicabile ai mutamenti di diritto modificativi di essa, ovvero incidenti, in qualche misura, sui suoi criteri determinativi. Con tale previsione il legislatore ha inteso, in realtà, perseguire l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge applicabile al momento della proposizione della domanda giudiziale, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio. *Cass., Sez. Un., 20 settembre 2006, n. 20322.*

Il principio espresso dall'art. 5 c.p.c., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della *perpetuatio iurisdictionis*, trova applicazione solo nel caso di **sopravvenuta carenza di giurisdizione** del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. *Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4820*; conforme *Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18126.*

Il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, di cui l'art. 5 c.p.c. è espressione, **rende irrilevanti**, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali, se applicati nella controversia pendente, priverebbero il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui comportino l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. *Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2004, n. 24073*; conforme *Cons. St. 23 marzo 2016, n. 1199.*

3.1. Criterio del *petitum sostanziale*.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in

funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto) ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata *secundum eventum litis*. *Cass., Sez. Un., 1° agosto 2006, n. 17461.*

4. Momento determinante della competenza.

L'art. 5 c.p.c., in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua *ratio*, che è quella di favorire, non già di impedire, la *perpetuatio iurisdictionis*, sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, **non può l'incompetenza essere dichiarata** se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. *Cass. 21 dicembre 2004, n. 23701.*

Ai fini della individuazione della competenza territoriale del giudice adito, occorre aver riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, **come prospettato dalla domanda proposta dall'attore** e risultante dai fatti posti a suo fondamento, senza che il giudice possa, ai soli fini dell'indagine sulla competenza, verificare la concreta esistenza del rapporto così come affermato dalla parte ovvero qualificarlo diversamente. *Cass. 6 agosto 2004, n. 15300.*

4.1. Competenza per valore.

Ai fini della determinazione della competenza per valore nei giudizi di **opposizione a sanzione amministrativa, non rileva** la circostanza che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una **pluralità di violazioni** e che, per effetto della somma degli importi delle sanzioni applicabili per ciascuna violazione, si abbia un importo superiore a quello della competenza del giudice di pace. L'attribuzione della competenza al Tribunale postula che l'illecito consista nella "violazione" per la quale è prevista una sanzione superiore nel massimo a Euro 15.493, risultando così evidente che ciò a cui deve **aversi riguardo** è il **massimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione contestata**. *Cass. 12 marzo 2012, n. 3878.*

Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente ad oggetto il riparto di una **spesa** approvata dall'assemblea di **condominio**, se il condomino agisce per sentir dichiarare **l'inesistenza del suo ob-**

bligo di pagamento sull'assunto della invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al **valore dell'intera spesa deliberata**; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, **l'insistenza della propria obbligazione**, il valore della causa va determinato in base al **solo importo contestato** e la decisione non implica una pronuncia sulla delibera di spesa nella sua globalità. *Cass. 12 agosto 2011, n. 17278*; conforme *Cass. 22 gennaio 2010, n. 1201*.

In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere **"o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa"** ha natura di un **clausola di stile** ed è **inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore**, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile. *Cass. 26 luglio 2011, n. 16318*; conforme *Cass. 30 marzo 2011, n. 7255*.

4.2. Competenza per territorio.

Quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto ed in particolare del **foro della sede di una persona giuridica**, il fatto che la sede della stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la sede del momento di introduzione della lite. *Cass. 12 gennaio 2007, n. 453*; conforme *Cass. 5 dicembre 2005, n. 26391*.

In tema di foro per le cause di risarcimento dei **danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie**, in relazione alla disciplina recata dall'art. 4 L. 13 aprile 1988 n. 117 - per cui la competenza su dette controversie è del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 1 disp. att. trans. c.p.p. - **trova applicazione**, in via di interpretazione sistematica, **la regola**, dettata in materia di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, posta dall'art. 30 bis, comma 2, c.p.c. - **derogatoria della disciplina normale sulla cd. perpetuatio** della competenza prevista dall'art. 5 c.p.c. e volta ad assicurare, anche all'apparenza, il massimo grado di imparzialità della giurisdizione - per cui la **"potestas iudicandi"** dell'ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado, ma anche di quello adito in sede di impugnazione di merito (sia essa l'appello o la revocazione o, ancora, l'opposizione di terzo), viene meno se il magistrato, del cui operato si discute, sia esso intervenuto o meno nel giudizio, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l'ufficio di merito che in quel momento tratta il processo. Ne consegue, quanto al momento di rilevazione di siffatto sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato,

che, ove tale mutamento di fatto si verifichi nel corso del giudizio, sia di primo grado che di impugnazione di merito, troverà applicazione la regola posta dall'art. 157, comma 2, c.p.c., per cui l'anzidetta situazione dovrà essere rilevata d'ufficio oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto; ove, invece, la medesima sopravvenienza di fatto si verifichi nella pendenza del termine per l'impugnazione, troverà applicazione l'art. 38 c.p.c., sicché soltanto nel caso di pertinente e tempestiva eccezione di parte o rilevazione d'ufficio nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione si dovrà disporre la **translatio** del processo al diverso giudice individuato in base alle regole dell'art. 11 c.p.p. *Cass. 30 dicembre 2009, n. 27666*.

4.3. Competenza per materia.

La competenza per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, senza che rilevi la qualificazione che l'attore abbia dato alla azione proposta, che potrebbe essere artificialmente prospettata allo scopo di sottrarre la controversia al giudice preconstituito per legge. *Cass. 27 febbraio 2004, n. 4112*.

Il Giudice Ordinario è giurisdizionalmente competente in materia di c.d. "regressioni tariffarie", nei rapporti tra A.S.L. e strutture operanti in regime di accreditamento con il S.S.N., ciò in quanto i pagamenti eseguiti in regime di convenzionamento integrano un diritto soggettivo perfetto *Cass., Sez. Un., 9 giugno 2015, n. 11926*.

4.4. Continenza di cause.

Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stato chiesto decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di **accertamento negativo** del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del **rapporto di continenza** tra le due cause quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di **opposizione**, la continenza deve operare in questo senso, sempre che la **domanda di ingiunzione** sia stata proposta a giudice che alla data in cui è stata presentata era competente a conoscerne. *Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2007, n. 20596*; conforme *Cass. 18 marzo 2003, n. 3978*.

4.5. Connessione.

Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte **più domande, anche solo soggettivamente connesse**, alcune rientranti nella competenza per valore del **giudice di pace**, altre in quella per materia del **tribunale**, l'organo giudiziario **superiore è competente** a conoscere dell'intera controversia. *Cass. 13 luglio 2010, n. 16355*.

4.6. Procedimento monitorio e impugnazione congiunta.

L'individuazione del giudice competente a decidere sull'appello contestualmente proposto con-

tro una sentenza non definitiva (già assoggettata in precedenza a riserva d'impugnazione) e contro la sentenza definitiva che chiude il processo, dev'essere fatta facendo riferimento alla legge regolatrice della competenza vigente al momento di tale **impugnazione congiunta**, atteso che l'art. 340, primo comma, c.p.c., stabilisce un preciso collegamento tra le due impugnazioni, nel senso della imposizione dell'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza non definitiva unitamente a quello contro la definitiva, onde la legge vigente al momento dell'esercizio congiunto dell'impugnazione è rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c. è quella che regola la competenza in quel momento sull'impugnazione della sentenza definitiva. *Cass. 13 giugno 2005, n. 12696.*

5. Fattispecie di giurisdizione e competenza sopravvenute.

Ai fini della determinazione della competenza (nella specie, competenza territoriale per l'equa riparazione da irragionevole durata del processo), l'art. 5 c.p.c., quando esclude la rilevanza dei mutamenti normativi in corso di causa, va interpretato in conformità alla "ratio" di favorire - non già di impedire - la "perpetuatio iurisdictionis", sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente in forza di una legge entrata in vigore nel corso del giudizio (nella specie, la l. n. 208 del 2015, che ha modificato l'art. 3 della l. n. 89 del 2001). *Cass. 1 marzo 2016, n. 4059*; conforme *Cass. 7 marzo 2014, n. 5420.*

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio iudicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi. *Cass. 21 febbraio 2013, n. 4484.*

Deve **escludersi** che i **mutamenti degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi** delle norme che individuano il giudice che ha giurisdizione sulla controversia, possano valere a **scalfire la regola della perpetuatio iurisdictionis** recepita dall'art. 5 c.p.c., il quale, circa il momento determinante della giurisdizione e della competenza, afferma che giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo; per l'art. 5 sono infatti **rilevanti solo i sopravvenuti mutamenti legislativi e non gli indirizzi della giurisprudenza**, interpretativi delle norme sul giudice competente atteso che, diversamente, si vincolerebbe il giudice al precedente giurisprudenzia-

le e si limiterebbe il diritto di difesa nel prospettare una diversa interpretazione. *Tar Piemonte, 31 gennaio 2013, n. 149.*

La **sentenza emessa in primo grado dal tribunale, allora incompetente** rientrando la causa nella competenza per valore del pretore, invalida secondo la legge vigente all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata **valida in sede di impugnazione** in forza dell'**efficacia sanante dei mutamenti di diritto sopravvenuti nel corso del giudizio di impugnazione**, essendo il tribunale divenuto giudice unico di primo grado, e pertanto competente in base allo "*ius superveniens*", e tenuto conto del fatto che le ragioni di economia processuale, alla base della nuova formulazione di cui all'art. 5 c.p.c. (introdotta dall'art. 2 L. 26 novembre 1990 n. 353), valgono anche nel caso in cui la norma processuale sopravvenuta conferisca la competenza al giudice che ne era originariamente sfornito. (cfr. Corte cost. n. 185 del 1981 e n. 268 del 1987). *Cass. 6 aprile 2004, n. 6729.*

6. Casistica.

6.1. Pronunce pretorili.

Qualora sia stata pronunciata sentenza non definitiva dal pretore anteriormente al 2 giugno 1999 e sia stata fatta **riserva di impugnazione** e, quindi, la sentenza definitiva sia stata pronunciata dal giudice di pace, dopo quella data, sull'appello congiuntamente proposto avverso le due sentenze è competente - ai sensi dell'art. 341 c.p.c., come sostituito dall'art. 73 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - il tribunale e non la corte d'appello. (*Cass. 13 giugno 2005, n. 12696*) Ugualmente, nei giudizi di legittimità relativi a impugnazione di sentenze pretorili in materia di sanzioni amministrative e pendenti alla data di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (prevedente la soppressione dell'ufficio del pretore con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario), l'eventuale **rinvio a seguito di cassazione della sentenza pretorile** va disposto in favore del tribunale quale giudice unico di primo grado, non rientrando l'ipotesi *de qua* tra quelle per le quali è prevista la prosecuzione del procedimento, secondo le norme anteriormente vigenti, davanti all'ufficio del pretore transitoriamente mantenuto a norma dell'art. 42 del decreto stesso, e non potendo trovare applicazione, per altro verso, l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha in parte trasferito al giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo la norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c. *Cass. 22 gennaio 2003, n. 925.*

6.2. Tributi.

L'*art. 12 della legge n. 448/2001*, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ha attribuito alle Commissioni tributarie la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie" assegnando così, nuovamente, ad esse le **controversie in materia di tasse automobilistiche**. Ne

deriva che per i ricorsi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, in base all'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda che, nei procedimenti promossi con ricorso, coincide, non con la data della sua notificazione alla controparte, ma con la data del suo deposito nella segreteria del giudice. *Cass., Sez. Un., 23 maggio 2008, n. 13359.*

Tenuto conto che l'ingiunzione opposta dalla società concessionaria con la quale questa chiede **il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità costituisce**, non un atto dell'esecuzione, ma un atto prodromico all'esecuzione alla stessa stregua della cartella di pagamento, l'impugnazione avverso di essa proposta per contestare la pretesa tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2. del D.Lgs. n. 546/1992, sia secondo la formulazione previgente alla riforma introdotta con la legge n. 448/2001, in quanto alla lett. h) venivano riservate alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative ai tributi locali (come l'imposta di pubblicità), sia secondo la formulazione seguita all'indicata riforma, giusta la quale il giudice tributario ha giurisdizione sulle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi i tributi comunali (tra i quali l'imposta di pubblicità). In questo secondo caso, peraltro, quand'anche si volesse sostenere che in precedenza il giudice tributario difettesse di giurisdizione, quest'ultima sarebbe egualmente sussistente in ragione di quanto dispone il principio della perpetuo jurisdictionis espresso dall'art. 5 c.p.c., qualora, come nel caso in esame, il giudice tributario sia stato adito fin dal ricorso originario. *Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8273.*

6.2.1. Contributi a favore dei consorzi di bonifica.

In materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, la giurisdizione sulla domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta alle **commissioni tributarie**, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come novellato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, **avuto riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non anche a quella dell'epoca dei versamenti di cui viene chiesto il rimborso.** *Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 2027; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 4 giugno 2002, n. 8087; conforme Cass. 10 aprile 2003, n. 5647; Cass. 26 ottobre 2000, n. 14099.*

6.3. Controversie di lavoro.

Alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, rispetto all'emanazione di **un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione** sia ordinaria che straordinaria, si costituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore, o lavoratori, da

una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, **al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata** o alla diretta corresponsione della medesima. Qualora la domanda giudiziale relativa a queste ultime pretese sia stata introdotta nella vigenza di un provvedimento di concessione dell'integrazione (senza che la relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia comportato la sospensione dell'efficacia), l'eventuale annullamento da parte del Comitato amministratore - successivo alla proposizione della stessa domanda giudiziale - non incide sulla posizione di diritto soggettivo esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, né tantomeno sul regime processuale previsto dall'art. 5 c.p.c., con la conseguente sussistenza, sulla domanda medesima, della giurisdizione del giudice ordinario. *Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16780.*

Il Giudice ordinario è giurisdizionalmente competente a decidere sulla fondatezza o meno della domanda proposta nell'ambito di una controversia inerente al diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione del dipendente precario già assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale. *Cass., Sez. Un., 21 aprile 2015, n. 8078.*

6.4. Giudizio di conto.

L'art. 58 L. 8 giugno 1990 n. 142, il quale dispone per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato dall'amministratore all'ente locale le norme di carattere processuale che attribuiscono la giurisdizione alla Corte dei conti, e, per il principio *tempus regit actum*, si applica ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché per fatti commessi in epoca anteriore. *Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2010, n. 2786.*

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del presidente del comitato regionale di una federazione sportiva per fatti commessi (nella specie, per aver distratto a proprio favore fondi provenienti dalla stessa federazione e destinati alle società sportive) prima della sua trasformazione in associazione di diritto privato, anche se la domanda di risarcimento sia stata proposta successivamente alla trasformazione. *Cass., Sez. Un., 20 giugno 2006, n. 14103.*

6.5. Espropriazione per pubblica utilità.

Nel giudizio inerente alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, il principio della operatività della regola propria della procedura prescelta dalla P.A. va applicato con riferimento al tempo della notificazione della citazione introduttiva. *Cass. 24 dicembre 2004, n. 23971.*

6.6. Famiglia.

In tema di competenza territoriale nei **procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori**, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di

regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessari di essere seguito da un'ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerati nuovi, per i quali il principio della "perpetuatio" deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza. *Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2008, n. 28875.*

Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della «perpetuatio iurisdictionis», in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di «prossimità», ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura. (Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, dinanzi al quale era stato riattivato, nei medesimi termini originari, il procedimento «de potestate» dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, adito dal P.M., motivata sul trasferimento, in corso di causa, della madre, insieme alle minori, in un comune in provincia di Brescia). *Cass. 12 aprile 2016, n. 7161.*

6.7. Arbitrato.

In tema di arbitrato, la disciplina sull'impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (art. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell'art. 819 *ter* c.p.c. (introdotta dall'art. 22 D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40), **trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006**, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall'art. 27, comma 4, dell'anzidetto D.Lgs. n. 40, dovendosi, pertanto, escludere che l'operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell'inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza. *Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19047*; conforme *Cass. 28 dicembre 2011, n. 29261.*

6.8. Emittenti televisive.

La cognizione della controversia insorta fra soggetti privati titolari di emittenti radiotelevisive nel

vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, avente ad oggetto il «preuso» delle frequenze radiotelevisive, è devoluta al giudice ordinario, atteso che il soggetto che, all'entrata in vigore della detta legge, già esercitava (come nella specie) la gestione dell'impianto, era autorizzato in via transitoria a proseguire nell'esercizio dell'impianto stesso (art. 32), ancorché non munito della concessione amministrativa prevista dall'art. 16; né rileva, ai fini della determinazione della giurisdizione, l'intervenuto rilascio delle concessioni per la radiodiffusione nelle more del giudizio, essendo stato promosso quest'ultimo quando a favore delle parti non era stato emanato alcun provvedimento. *Cass., Sez. Un., 26 luglio 2006, n. 16996.*

6.9. Fallimento.

Spetta al **giudice italiano la giurisdizione** con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di **società di capitali**, già costituita in Italia **che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale**, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la **delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società** dal rischio di una prossima probabile **dichiarazione di fallimento**. *Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15880.*

L'iscrizione del trasferimento della sede dell'impresa all'estero nel registro delle imprese **dopo la presentazione dell'istanza di fallimento** rende la relativa delibera **inopponibile al creditore istante** e ne determina l'**insensibilità** rispetto al corso della procedura, **ai sensi dell'art. 5 c.p.c.** *Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872.*

6.10. Proprietà intellettuale.

Il nuovo criterio di competenza territoriale introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di **proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e Corti d'appello**, si applica a decorrere dal 1° luglio 2003, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. cit., che assegna alla trattazione delle sezioni specializzate le cause iscritte a ruolo da quella data; ai sensi del capoverso dello stesso art. 6, che fa applicazione della regola generale di cui all'art. 5 c.p.c., restano invece assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente le controversie già pendenti e iscritte al ruolo alla data del 30 giugno 2003, quale che sia il grado di giudizio nel quale esse si trovino al momento dell'entrata in vigore della legge. *Cass. 1° febbraio 2007, n. 2203.*

6.11. Invenzioni industriali.

In tema di **brevetto per invenzioni industriali**, atteso che con la pubblicazione del provvedimento

to di concessione del brevetto europeo sorge il diritto di privativa sul trovato, il giudice, dinanzi al quale (per essere il prodotto da brevettare privo del requisito della novità), sia stata fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda, ha - per l'applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis" - la giurisdizione

sulla azione proposta qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione, restando irrilevante lo stato del procedimento amministrativo di opposizione di terzi al rilascio del brevetto il cui esito positivo può solo dar luogo alla cessazione della materia del contendere. *Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6532.*

6. Inderogabilità convenzionale della competenza.

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28 ss., 339, 360; c.c. 1341].

1. Inderogabilità convenzionale della competenza; 2. Casi di derogabilità convenzionale della competenza; 3. Società.

1. Inderogabilità convenzionale della competenza.

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. con la quale il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, è applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima. Tuttavia l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata, ex art. 38, primo comma, c.p.c., entro la prima udienza di trattazione, potendo altrimenti la Corte di cassazione, investita da ricorso sulla questione di competenza, rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della competenza territoriale del giudice adito. *Cass. 11 gennaio 2007, n. 385.*

Tanto in caso di perizia contrattuale, quanto in quello di arbitrato libero, la clausola che contenga tali previsioni non rientra tra quelli da approvarsi specificamente per iscritto, non avendo contenuto derogatorio alla competenza del giudice ordinario. *Cass. 11 maggio 2011, n. 10332; conforme Cass. 17 dicembre 2010, n. 25643.*

2. Casi di derogabilità convenzionale della competenza.

La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest'ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto. *Cass. 9 aprile 2008, n. 9314.*

Non è efficace la **clausola derogatrice della competenza territoriale** inserita tra le condizioni

generali di contratto dattiloscritte in calce ai documenti di trasporto predisposti dalla società venditrice e sottoscritti dall'acquirente, peraltro con firma illeggibile, al momento della ricezione della merce. L'anzidetta previsione inserita nelle condizioni generali di contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., invero, **integra una clausola vessatoria**, comportando l'alterazione del sinallagma contrattuale, per la previsione di un foro esclusivo a favore del solo predisponente, di talché la stessa deve **essere specificamente approvata per iscritto**, con sottoscrizione distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto. *Cass. 22 febbraio 2016, n. 3386.*

L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios acta". *Cass. 29 ottobre 2013, n. 24415.*

Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. *Cass. 5 luglio 2007, n. 15219.*

3. Società.

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l'art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall'art. 2486 c.c. nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. *Cass. 11 settembre 2007, n. 19039; conforme Cass. 10 marzo 2006, n. 5246.*